

31.12.2022

Allegato 4

**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

**AVVERTENZA**

**Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite**

**DATI DELL'INTERMEDIARIO**

Nome e Cognome	STEFANO RUBERTI
Sezione RUI	B
Numero	000011679
Opera per conto di	<b>Ruberti S.r.l a socio unico</b>
Sede legale ed operativa	Via Giosuè Carducci, 18 – 36015 – Schio (VI)
N° Iscrizione RUI/Sez.	B000344759
Data iscrizione	21/06/2010
Sito internet	www.studioruberti.it
Telefono/Fax	0445.520487/0445.613071
E-mail	info@studioruberti.it
Pec	rubertisrl@pec.it
<i>Sede Secondaria</i>	
Indirizzo	
Telefono/Fax	
E-mail	
Pec	

**SEZIONE I.**

**Informazioni sul modello di distribuzione**

- a.  L'attività del broker **Ruberti S.r.l a socio unico** viene svolta su incarico del cliente
- b.  contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale)

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012

Sezione di appartenenza

nr RUI

iscritto dal

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012

Altro intermediario

## SEZIONE II

### Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto il Broker **Ruberti S.r.l a socio unico** dichiara che:

- a)  fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
- b)  fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza
- c)  fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP;
- d)  propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

*Avvertenza: fornire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste in tema di conflitto di interessi (art. 119-bis comma 7 del CAP). Ad esempio la presenza di relazioni tra l'intermediario e la compagnia ovvero l'agenzia con cui il contratto proposto viene intermediato derivante da rapporti di partecipazioni, d'affari o familiari derivanti da stretti legami*

## SEZIONE III

### Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker **Ruberti S.r.l a socio unico** per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da<sup>1</sup>:

- a.  onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro ; (*ove non sia possibile specificare l'importo indicare il metodo di calcolo*);
- b.  commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c.  altra tipologia di compenso;
- d.  combinazione delle diverse tipologie di compenso

### Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

*(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)*

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli **provvisori** **riconosciuti all'intermediario** dall'impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

---

<sup>1</sup>, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

**SEZIONE IV**  
**Informazioni relative al pagamento dei premi**

a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker **Ruberti S.r.l a socio unico** dichiara che:

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo nr.

il rischio tipologia di garanzia

è collocato come segue:

con l'Impresa

con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)

senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)

**Avvertenza:** Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice;

## **Allegato 1) – Provvigioni RC Auto**

Le provvigioni sono indicate nella TABELLA riportata nella pagina seguente.

Se il contratto viene intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento di costi e del premio assicurativo.

Il livello provvigionale riconosciuto è espresso in valore percentuale sul premio imponibile al netto degli oneri fiscali e parafiscali (contributo FGVS e SSN).

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il rischio proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto.

Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di Assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di Assicurazione alla sua Agenzia, mentre le provvigioni riconosciute dall'Agenzia al Broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

### **LEGENDA SETTORI TARIFFARI:**

- Settore I:** autovetture (esclusi autotassametri), autoveicoli per trasporto promiscuo;  
**Settore II:** autotassametri;  
**Settore III:** autobus ed autosnodati;  
**Settore IV:** motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici, motoveicoli per uso speciale, quadricicli a motore, ciclomotori destinati al trasporto di merci; autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d'opera;  
**Settore V:** ciclomotori non destinati al trasporto di merci, motocicli, motocarrozette, motoveicoli per trasporto promiscuo; quadricicli leggeri.  
**Settore VI:** macchine operatrici Settore  
**Settore VII:** macchine agricole;  
**Settore VIII:** natanti ad uso privato;  
**Settore IX:** natanti ad uso pubblico.



**Percentuale considerata sul premio globale**

Compagnie	SETTORI										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Altr o	
<i>Allianz gerenza Padova</i>	LM, miniflotte, flotte 12%; Individuali 11%	Come sett. I	Come sett. I	Come sett. I	Come sett. I	Come sett. I	Come sett. I	Come sett. I	Come sett. I	Come sett. I	
<i>AXA Ag. Etikassicura - Montecchio Maggiore (VI)</i>	LM 7%, individuali 9%	9%	7%	7%	7%	7%	9%	9%	9%	9%	//
<i>Italiana direzione Milano</i>	10%	10%	<35 q.li 10%; > 35 q.li 8%	<35 q.li 10%; > 35 q.li 8%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	8%
<i>Helvetia Ag. Assinord &amp; Partners Srl - Trento</i>	9,80%	n.d.	4,49%	6,53 %	6,35 %	6,95 %	6,9 %	6,74 %	4,4 %	8,98 %	
<i>Italiana Ag. Assinord &amp; Partners Srl - Trento</i>	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	//
<i>UnipolSai Ag. Assidardo Srl - Schio (VI)</i>	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	//
<i>Zurich Ag. Veass Srl Vicenza</i>	10%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	10%	8%	//	

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI  
COMPORAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore:

ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

Denominazione sociale	<b>Ruberti S.r.l a socio unico</b>
Sede legale ed operativa	Via Giosuè Carducci, 18 – 36015 – Schio (VI)
N° Iscrizione RUI/Sez.	B000344759
Data iscrizione	21/06/2010
Sito internet	www.studioruberti.it
Telefono/Fax	0445.520487/0445.613071
E-mail	info@studioruberti.it
PEC	rubertisrl@pec.it
Sede Secondaria	
Indirizzo	
Telefono/Fax	
E-mail	

**Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker

- **consegna/metete a disposizione del contraente** copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (**All. 3** al Regolamento Ivass n. 40/2018);

- **consegna** copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (**All. 4** al Regolamento Ivass n. 40/2018)

b) **consegna** copia della **documentazione precontrattuale** e **contrattuale** prevista dalle vigenti disposizioni, copia della **polizza** e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.

c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti **coerenti** con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione

d) ha l'**obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento** identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.

e) è obbligato a **fornire** in forma chiara e comprensibile le **informazioni oggettive sul prodotto**, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.